# COMUNE DI VESPOLATE

## REGOLAMENTO
## PER L'APPLICAZONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 13 DEL 19/04/2012**

## SOMMARIO


**Art. 1 – ISTITUZIONE DELLA TASSA**
**Art. 2 – ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DELLA TASSA**
**Art. 3 – PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI**
**Art. 4 – SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO**
**Art. 5 – INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE**
**Art. 6 – PARAMETRI**
**Art. 7 – LOCALI ED AREE TASSABILI E LORO PERTINENZE**
**Art. 8 – LOCALI ED AREE NON TASSABILI – ESENZIONI**
**Art. 9 – COMPUTO DELLE SUPERFICI**
**Art. 10 – SUPERFICIE CATASTALE**
**Art. 11 – TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO**
**Art. 12 – CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI**
**Art. 13 – TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**
**Art. 14 – DENUNCE**
**Art. 15 – ACCERTAMENTO E CONTROLLO**
**Art. 16 – IMPORTO MINIMO**
**Art. 17 – RISCOSSIONE**
**Art. 18 – RIMBORSI E SGRAVI**
**Art. 19– COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE**
**Art. 20– FUNZIONARIO RESPONSABILE**
**Art. 21 – SANZIONI**
**Art. 22– CONTENZIOSO**
**Art. 23– ABROGAZIONI**
**Art. 24 – ENTRATA IN VIGORE**
**Art 25 – LEGITTIMITA' DEL REGOLAMENTO**
**Art. 26 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO**
**Art. 27– TUTELA DEI DATI PERSONALI**
**Art. 28 – NORME DI RINVIO**

## Art. 1 – ISTITUZIONE DELLA TASSA

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni, per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita nel Comune di Vespolate tassa annuale secondo tariffa, la cui applicazione è disciplinata dal presente regolamento.

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore ai limiti previsti dall'art. 61 del D.Lgs. n. 507/1993.

## Art. 2 – ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DELLA TASSA

Il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è svolto dal Comune di Vespolate in regime di privativa, nell'ambito di tutto il territorio comunale.

Il perimetro, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione sono stabilite dal Regolamento comunale per i servizi di raccolta integrata dei Rifiuti Solidi Urbani adottato in attuazione dell'art. 21 del D.Lgs. n. 22 del 05.02.1997, con delibera di Consiglio Comunale n° 6 del 26.03.2003.

## Art. 3 – PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI

La tassa ha per oggetto il servizio relativo alla gestione – in tutte le sue varie fasi – dei rifiuti di cui al primo comma dell'art. 2.

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi, direttamente rilevabili, o ad idonea documentazione.

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Per le categorie di attività produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi, individuate nel Regolamento comunale per i servizi di raccolta integrata dei Rifiuti Solidi Urbani (approvato con CC 6/2003), la superficie non tassabile è determinata, ai sensi dell'art. 62, comma 3, del D.Lgs. 507/93, *applicando la percentuale di riduzione, rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta, individuata all'art. 9 del presente regolamento.*

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

*L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.*

*Il mancato o parziale utilizzo del servizio da parte dell'utenza non comporta l'esclusione o la diminuzione del pagamento della tassa.*

## Art. 4 – SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 3 del presente Regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Per la parti comuni del condominio, *ad esclusiva occupazione o detenzione dei condomini,* che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 3 del presente Regolamento, qualora la relativa superficie non risulti indicata dai soggetti passivi nella denuncia originaria o di variazione, la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio delle seguenti quote, in rapporto al numero dei condomini:

- del 10% per i condomini da 5 a 10 alloggi
- del 6% per i condomini oltre i 10 alloggi

Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli di uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
L'Amministratore del condominio ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio o del centro commerciale integrato.
Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e, comunque, per periodi inferiori a sei mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

## Art. 5 – INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'Amministratore, come previsto dall'articolo precedente.
La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive, se l'utente dimostra di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

## Art. 6 – PARAMETRI

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree, per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento.
Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti. Le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie e/o sottocategorie, *sono deliberate dal Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione mediante la determinazione della percentuale di copertura dei costi del servizio. In caso di mancata deliberazione nel termine indicato, si intendono prorogate le tariffe da ultimo deliberate.*
*Ai fini della determinazione della percentuale di copertura del servizio, ai sensi dell'art. 61 comma 3 – bis del D.Lgs. 507/93, il costo relativo al servizio di spazzamento viene considerato nella misura del 100%.*

## Art. 7 – LOCALI ED AREE TASSABILI *E LORO PERTINENZE*

Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della tassa, tutti i vani, principali, secondari o accessori e le relative pertinenze nonché le aree coperte comunque denominate, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata al suolo, chiusi su almeno due lati o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o uso.
*Si intendono per vani principali quelli effettivamente adibiti ad abitazione o ad attività delle utenze non domestiche; per secondari o accessori anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, vano scale, ecc…; per*

*pertinenze i locali, anche se separati dal corpo principale dell'edificio, destinati a box, garage, autorimesse, cantine, solai ecc., che sono inservienti ed utilizzati dall'utenza.*
*Fermi restando i criteri dettati nel presente regolamento, nella quantificazione della superficie tassabile delle utenze domestiche la superficie delle pertinenze è sommata alla superficie dei locali principali e secondari o accessori.*
Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 8, tutte le aree comunque utilizzate, *nonché i caravan o similari adibiti a stabile residenza* ove possono prodursi rifiuti solidi urbani interni.

**Art. 8– LOCALI ED AREE NON TASSABILI - ESENZIONI**

In applicazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali ripetitori, cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essicazione, stagionatura e invecchiamento, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
b) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, con l'eccezione delle superfici utilizzate come servizi;
*c) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e non allacciate ad utenze (gas, luce, acqua);*
*d) parti comuni del condominio (art. 1117 del codice civile), ferma restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;*
e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
f) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore od uguale a mt. 1,50 in cui non sia possibile la permanenza;

*Sono altresì esclusi dalla tassa oltre i casi espressamente previsti dalla legge:*

*a) i locali ed aree utilizzati per esercizio di culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad uso diverso da quello del culto in senso stretto;*
*b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento in modo esclusivo o largamente prevalente;*
*c) il locali o le aree di proprietà comunale occupati in base ad apposita convenzione da Associazioni e/o gruppi non aventi scopo di lucro.*
*d) i locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi, condotti da imprenditori agricoli;*
*e) aree scoperte adibite a verde;*
*f) le serre a terra.*

*Le condizioni per l'esenzione di cui al presente articolo devono essere indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione e devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione. Il Comune di Vespolate può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.*
*L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistano le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, l'interessato deve presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui all'art. 14 del presente regolamento e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.*

**Art. 9 – COMPUTO DELLE SUPERFICI**

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
Le aree scoperte, che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa, compresi i casseri non ad uso agricolo, sono computate per il 10%.

Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma precedente, sono computate al 25%.
*Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani nonché i rifiuti tossici e nocivi il cui smaltimento deve essere effettuato, a proprie spese, dai produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e deve essere debitamente documentato.*
*Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, tossici e nocivi, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento dell'attività ridotta del 30%. Sono considerati rifiuti speciali/tossici/nocivi quelli riferiti alle seguenti attività produttive e di servizi nonché quelli meglio dettagliati nel Regolamento Comunale per i servizi di raccolta integrata dei RSU (CC 6/2003):*

- *officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole;*
- *elettrauto, autocarrozzerie e autolavaggi;*
- *tintorie e lavanderie;*
- *distributori di carburanti;*
- *laboratori di analisi cliniche, chimiche, industriale e merceologiche;*
- *laboratori odontotecnici;*
- *ambulatori veterinari e medici.*

Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione.
La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso al metro quadro superiore.

### *Art. 10 – SUPERFICIE CATASTALE*

*A decorrere dal 01/01/2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 138/1998. (art. 1, comma 340, L. 311/2004 – Legge Finanziaria per l'anno 2005).*
*I Comuni modificano d'ufficio , dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale.*

### Art. 11 – TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

La tariffa unitaria base è ridotta:

a) del 15% per le abitazione con unico occupante;
b) del 15% per chi utilizza i contenitori per il compostaggio domestico della frazione umida;
c) del 10% agli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale;
d) del 10% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza o l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
e) del 15% per le attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico;
f) del 10% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

*Le riduzioni tariffarie di cui al punto a) vengono riconosciute d'ufficio esclusivamente nel caso di coincidenza tra contribuente intestatario TARSU ed occupante dell'immobile desumibile dall'anagrafe alla data del 30 giugno precedente all'emissione del ruolo dell'anno di riferimento, ovvero alla data di inizio occupazione qualora successiva ma precedente all'emissione del ruolo stesso salvo diversa indicazione*

*iscritta nella sezione "numero occupanti" della denuncia presentata dal contribuente o salvo oggettive situazioni di convivenza a dispetto delle risultanze anagrafiche;*
*Le altre riduzioni tariffarie di cui al presente articolo sono applicate, a richiesta, sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.*
*Per le riduzioni di cui al punto e) le domande debitamente documentate dovranno essere vagliate dall'Ufficio Tecnico Comunale al fine di valutare l'effettivo vantaggio relativo al servizio di nettezza urbana erogato.*
Le riduzioni di cui al presente articolo sono cumulabili entro un limite massimo complessivo del 30%.
*Il contribuente è tenuto a comunicare entro 60 (sessanta) giorni il venir meno delle condizioni* per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvederà al recupero del tributo con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione, con le modalità di cui al successivo art. 21.

### *Art. 12 – CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI*

*I locali ed aree ad uso abitativo per nuclei famigliari, collettività e convivenze sono definite utenze domestiche.*
*I locali e le aree occupati o detenuti dalle utenze non domestiche sono suddivisi in 20 categorie:*

1) *Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto*
2) *Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi*
3) *Esposizioni, autosaloni, magazzini*
4) *Alberghi con ristorante*
5) *Alberghi senza ristorante*
6) *Case di cura e riposo*
7) *Uffici, agenzie, studi professionali*
8) *Banche ed istituti di credito*
9) *Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli*
10) *Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze*
11) *Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista*
12) *Carrozzerie, autofficine, elettrauto*
13) *Attività industriali con capannoni di produzione*
14) *Attività artigianali di produzione beni specifici*
15) *Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub*
16) *Bar, caffé, pasticceria*
17) *Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari*
18) *Plurilicenze alimentari e/o miste*
19) *Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio*
20) *Discoteche, night club, sale giochi*

*Per quel che concerne le utenze non domestiche, la categoria di appartenenza viene attribuita e differenziata in base all'attività svolta nelle singole superfici, secondo quanto risultante dalla denuncia originaria o di variazione, salvo la possibilità del Comune di accertarne la veridicità.*

### Art. 13 – TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi *anche se ricorrente*.
La misura della tassa giornaliera, rapportata a metro quadrato, è determinata dividendo per trecentosessantacinque giorni la tariffa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata del 10%. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione di cui all'art. 12, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili, per attitudine qualitativa e quantitativa, a produrre rifiuti solidi urbani.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolta a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla Tassa di Occupazione Temporanea di Spazi ed Aree Pubbliche, all'atto dell'occupazione *a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, il cui modello di versamento è approvato con D.M. a norma del quarto comma dell'art. 50 del D.L. 597/93, od in contanti direttamente all'Agente Contabile preposto alla riscossione della Tosap mediante rilascio di apposita specifica quietanza.*
*In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e spese accessorie.*
*La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per:*

- *le occupazioni occasionali effettuate per iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande che siano promosse o gestite da enti che non perseguono fini di lucro;*
- *Le occupazioni in occasione di manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione Comunale;*
- *Le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad un'ora;*
- *Le occupazioni occasionali effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati ad uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempre che detti spazi non ricorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;*
- *Le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;*
- *Le occupazioni effettuate per le operazioni di trasloco;*
- *Le occupazioni realizzate con ponteggi per l'attività edilizia.*

**Art. 14 – DENUNCE**

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'anno di occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.
La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.
La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

- Se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
- Se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
- Se trattasi di Ente, Istituto, Associazione , la denominazione ed il relativo scopo sociale od istituzionale, l'indicazione della sede legale, del codice fiscale e/o della partita IVA, delle generalità complete del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
- l'indicazione della superficie dei locali, delle eventuali pertinenze, delle aree e la loro destinazione d'uso nonché, per le utenze domestiche, se si tratta o meno di abitazione principale, il numero complessivo degli occupanti ed il nominativo degli stessi; in caso si tratti di locali in affitto deve essere specificato il nominativo del proprietario;
- L'ubicazione dei locali e delle aree ed i riferimenti catastali;
- La data di inizio dell'occupazione o detenzione;
- La data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

*Come ricevuta verrà rilasciata fotocopia protocollata della dichiarazione stessa secondo quanto previsto dal combinato dispositivo degli artt. 12 e 25 del "manuale di gestione dei documenti per le Amministrazioni Pubbliche" approvato con GC 134/2003 ed aggiornato da ultimo con GC 23/2010.*
*In caso di spedizione la denuncia si considera presentata dal giorno indicato con il timbro postale.*

## Art. 15 – ACCERTAMENTO E CONTROLLO

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, il Comune di Vespolate, per il tramite del Servizio Tributi, secondo le disposizioni di Legge provvede all'accertamento d'ufficio e in rettifica delle denunce stesse. Le attività di accertamento sono svolte dall'ufficio secondo le modalità e nel rispetto dei termini fissati dall'art. 1, commi 161 e 162 della legge 296/06, in quanto applicabili alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati). Ai sensi dell'art. 1, comma 168 della L. 296/2006, non si procede ad emissione di provvedimenti di accertamento in rettifica e d'ufficio per importi, comprensivi di addizionali, sanzioni ed interessi, inferiori ad € 12,00, salvo che si tratti di violazione ripetuta degli obblighi di versamento.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato, a norma del successivo art. 20, per l'organizzazione e la gestione del tributo, e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi del D.L. 507/1993, art. 73:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato dell'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti a tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misurazione delle superfici; nessuna specifica autorizzazione è richiesta per gli appartenenti al corpo di Polizia Municipale;
- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo e/o altre concessioni;
- richiedere ad uffici pubblici e ad enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i criteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici evase.

## *Art. 16 – IMPORTO MINIMO*

*Ai sensi dell'art. 1, comma 168 della L. 296/06, la tassa ordinaria non è dovuta se l'importo minimo della stessa, comprensivo delle addizionali ex ECA e dell'addizionale provinciale, è inferiore ad € 12,00 (dodici). Tale limite non si applica alla tassa giornaliera di smaltimento disciplinata dal precedente art. 13.*

## Art. 17 – RISCOSSIONE

L'importo del tributo e relative addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 18, è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 20, nei ruoli principali ovvero, con scadenze successive nei ruoli suppletivi, *entro il 31 dicembre di ciascun anno*.

Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi e i maggiori importi derivanti da accertamenti, nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.

Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi *in due rate bimestrali consecutive* alle scadenze previste dall'art. 18 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali e suppletivi, il *Responsabile del Servizio* può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino a otto rate del carico tributario, se comprensivo di tributi arretrati.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi 4,5,6 dell'art. 72 del D.L. 507/93.

**Art. 18 – RIMBORSI *E SGRAVI***

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza sopracitata, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.
Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta come non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione a conduzione dei locali e aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva, di cui al precedente art. 14, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute, il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal Comune entro 90 (novanta) giorni dalla domanda del contribuente.
*Sulle somme da rimborsare, se derivanti da colpa imputabile a questo Ente, sono corrisposti gli interessi, calcolati secondo la normativa vigente a decorrere dal semestre successivo a quello d'eseguito pagamento*
*Per la TARSU annuale non si fa luogo al rimborso o allo sgravio se l'importo dovuto è inferiore o uguale ad € 12,00 (art. 1, comma 168 L. 296/2006).*

***Art. 19 COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE***

*I soggetti che gestiscono, anche in regime di concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani comunicano annualmente all'Agenzia delle Entrate, relativamente agli immobili insistenti sul territorio comunale per i quali il servizio è istituito, i dati acquisiti nell'attività di gestione che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono determinate le modalità della comunicazione. Le omesse, incomplete, infedeli comunicazioni sono sanzionate ai sensi dell'art. 11, D.Lgs 471/1997 e s.m.i. (art. 1 commi 106, 107, 108 L. 296/2006 – Legge Finanziaria 2007).*

**Art. 20 – FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Il Comune designa un funzionario cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per la gestione dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

**Art. 21 – SANZIONI**

Per l'omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50% dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni a cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5% ed al 20% dei tributi complessivamente dovuti, qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento.
Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa pari al 50% della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.
Per l'omessa, inesatta, o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 4, si applica la pena pecuniaria da euro 25 a euro 75, da determinare in base alla gravità della violazione.
Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre informazioni il Comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.
Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa, in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo, *si applicano gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo calcolati in base alla vigente normativa* a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla

data di consegna al *Concessionario della Riscossione dei ruoli* nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.
Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte del 30% nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, all'accertamento originario o riformato dall'ufficio ai sensi dell'art. 15.

**Art. 22 – CONTENZIOSO**

Avverso l'avviso di accertamento del tributo, il ruolo e la cartella di pagamento, l'avviso di mora nonché avverso gli atti indicati all'art. 20 del D.Lgs. 546/1992 può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale secondo le modalità previste dall'art. 20 e seguenti del citato D.Lgs. 546/1992 ovvero entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato.

**Art. 23– ABROGAZIONI**

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della TARSU.

***Art. 24 – ENTRATA IN VIGORE***

*Il presente Regolamento entrerà in vigore dall'anno impositivo 2012 e comunque dopo le approvazioni di rito previste dalle vigenti norme e ad esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale previste dall'art. 5 dello Statuto comunale.*

***Art 25 – LEGITTIMITA' DEL REGOLAMENTO***

*Il presente regolamento sarà trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.*

***Art 26 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO***

*Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22, L. 241/1990, come sostituito dall'art. 15, comma 1 L. 15/2005 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.*

***Art 27 – TUTELA DEI DATI PERSONALI***

*Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs 196/2003 – "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni.*

**Art. 28 – NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 507/1993 e s.m.i. *e del D.P.R. 158/99.*